LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1906

Tutto ciò è intollerabile: le istituzioni si giudicano dai beneficî che arrecano!

L'ultima cambiale che dimetto è quella dei vecchi insegnanti i quali, avendo raggiunti i limiti di età e di servizio per la pensione, subiscono, in premio alle loro fatiche, lunghi ritardi al collocamento a riposo. Il motivo del ritardo non cambia mai, è la mancanza di fondi. Non faccio nomi, non cito casi, ma una risposta ufficiale di questo tenore fu data giorni sono anche a me dall'attuale ministro. Tale risposta è contraria ad ogni principio di equità e di dignità pel Governo e per lo Stato.

Onorevoli colleghi, mi affretto a finire senza più oltre indugiare intorno ad altre speranze che sorridono ai lavoratori della scuola. Mi auguro che l'onorevole ministro si accinga a correggere gli errori deplorati alla Minerva, a riparare alle ingiustizie lamentate.

In questa opera egli raccoglierà l'incoraggiamento e il plauso del Parlamento e del paese; e la famiglia degli insegnanti lo circonderà di gratitudine tanto più viva, quanto più alta è l'autorità che a lui viene dall'ufficio che copre e quanto più caro e rispettato vola il suo nome fra gli educatori italiani! (Bravo! — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Sarò brevissimo, non solo perchè non intendo ripetere quanto con maggiore eloquenza di me hanno detto gli egregi colleghi, che mi hanno preceduto, e perchè non intendo abusare della pazienza della Camera, ma anche perchè dell'argomento, del quale intendo occuparmi, cioè dell'ordinamento definitivo dei provvedimenti necessari per le scuole pareggiate, si è intrattenuto con la sua nota eloquenza l'onorevole Gallina, ma perchè, insieme con lui e con molti altri colleghi, intendiamo di presentare una interpellanza per potere senza limiti di tempo trattare il nobilissimo ed alto argomento ex professo e discuterne in apposita seduta.

Cosicchè oggi mi limiterò a brevi considerazioni sovra alcuni argomenti, sui quali non ho sentito insistere ed anzi neppure accennare altri fin qui.

Mi sembra, che in primo luogo sia opportuno accennare alla mancanza della disciplina, che in tutti gli ordini di insegnamento si diffonde con gravissimo danno della pubblica istruzione, disciplina che deve essere ricostituita come base dei buoni risultati cui aspiriamo, perchè in tutti i lati della vita

di un popolo civile, ma specialmente nell'istruzione, deve essere sovrano e salvo l'impero della legge.

E non posso non dichiarare subito che a questo disordine disciplinare in molta parte ha cooperato l'azione dello Stato, il quale ha dato spesso l'esempio di non rispettare la legge o di sovvertire e alterare leggi con regolamenti e regolamenti con circolari. Questi atti innegabili dello Stato hanno un effetto deleterio, perchè l'esempio dell'impero della legge e della disciplina deve di necessità partire dall'organo che è destinato a curarne l'osservanza.

Una simile asserzione non ha bisogno di prove. Nè io annoierò la Camera con molti esempi, che sarebbe facilissimo ricordare ed accumulare. Mi limito perciò a due esempi; mi paiono calzanti ed indiscutibili: uno relativo alla disciplina universitaria, e l'altro relativo ad un recente regolamento, che, se non erro, non è stato ricordato dal collega Battelli, che pure di questo regolamento ha parlato.

È antica controversia se nelle università sia opportuno concedere due o tre sessioni di esami; ma non voglio entrarvi, perchè so che vi sono ragioni per difendere e l'uno e l'altro sistema; e quantunque creda le due ordinarie sessioni insufficienti, non mi lamenterei troppo, se un'apposita legge definitivamente disciplinasse una sessione straordinaria di marzo, talmente congegnata e regolata da non turbare il regolare andamento degli studi. Intendo piuttosto far rilevare che è stato violato ripetutamente l'articolo 4 della legge 28 maggio 1903-904, che vietò la terza sessione di esami, e intendo di farlo notare non per combattere (non ne sarebbe questo il momento) la sessione di marzo, ma per invocare uno degli esempi più chiari e sicuri di violazione della legge.

Quell'articolo suona così: « Sarà sempre e in ogni caso vietata qualunque sessione di esami oltre le due normalmente stabilite dalla legge 13 novembre 1859». E l'articolo 170 della legge del 1859 dice: « Gli esami si faranno al cominciamento e alla fine dell'anno accademico».

Ebbene. dopo la legge del 1903, tanto nel 1904, quanto nel 1905 e nel 1906, furono fatte tre sessioni di esami; e per giustificarle si ricorse al secondo comma dell'articolo 4 di quella legge, che pure, e per le dichiaraziani del ministro e per lo spirito di tutta la discussione che avvenne alla Camera ed al Senato, aveva uno scopo ben